Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 11 ottobre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. *Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato* - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1967, n. **890**.
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Adone Zoli », con sede in Napoli . . . . Pag. 5607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1967, n. **891**.
Approvazione dello statuto dell'Istituto di studi verdiani, con sede in Parma . . . . Pag. 5607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **892**.
Modifica allo statuto della « Fondazione Giovanni Gentile », con sede presso l'Università di Roma . . . Pag. 5607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **893**.
Autorizzazione alla Società canottieri « Adda », con sede in Lodi (Milano), ad acquistare un immobile . . Pag. 5607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **894**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Maria delle Grazie, in Eboli (Salerno). Pag. 5607

Errata-corrige: (Decreto 4 luglio 1967, n. 782) . Pag. 5607

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.
Modifica dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze. Pag. 5607

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1967.
Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico « Dimafir » della ditta Rumianca, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 262/R) . . . . Pag. 5608

ORDINANZA MINISTERIALE 6 ottobre 1967.
Disciplina per l'importazione in Italia di scimmie ai fini della prevenzione di malattie esotiche . . . . Pag. 5608

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della seconda cattedra di « Lingua e letteratura italiana » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bologna Pag. 5609

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Società Azionaria Cooperativa Autotrasporti - S.A.C.A. », con sede in Pistoia. Pag. 5609

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Amministrazione della scuola autonoma di ostetricia dell'Università di Palermo ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve, presso la Scuola di ostetricia medesima . . . . Pag. 5609

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di « Rio Sassignolo » nei comuni di Sorbano e Mercato Saraceno (Forlì) . . . . Pag. 5609

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 5609

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 5609

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5609

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5609

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . . . . Pag. 5609

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5609

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5609

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5610

Autorizzazione al comune di San Gervasio Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5610

Autorizzazione al comune di Pieve di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 5610

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5610

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5610

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5610

Autorizzazione al comune di Roscigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5610

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5610

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5610

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5610

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 5610

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5610

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5610

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5610

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Castiglione di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Isola del Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5611

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5612

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorsi . . . . Pag. 5612

Ministero della difesa: Annullamento di decorazioni al valor militare . . . . Pag. 5612

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova) . . . . Pag. 5612

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli) . . . . Pag. 5613

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, di 2ª categoria, con sede in San Felice sul Panaro (Modena) . . Pag. 5613

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino) . . . . Pag. 5613

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, con sede in Como. Pag. 5613

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso per esami a dieci posti di vice assistente sociale in prova dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 5614

Concorso per esami a quattordici posti di vice dirigente di servizio sociale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 5620

Ministero dell'interno: Concorsi per titoli a posti di segretario generale delle province di La Spezia, Novara e Pescara della classe prima; dei comuni di Asti, Catanzaro, Cesena (Forlì), Ferrara, Marsala (Trapani), Padova, Piacenza, Potenza, Treviso e Vicenza della classe prima; e dei comuni di Gravina di Puglia (Bari), Molfetta (Bari), Bressanone (Bolzano), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Caltagirone (Catania), Avezzano (L'Aquila), Capannori (Lucca), Macerata, Brugherio (Milano), Carate Brianza (Milano), Rho (Milano), Assisi (Perugia), Chioggia (Venezia), Iesolo (Venezia) e Ostuni (Brindisi) della classe seconda . . . . Pag. 5627

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:

Diario degli esami del concorso a cinque posti di assistente chirurgo, indetto il 1° giugno 1966 dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale . . . . Pag. 5628

Diario degli esami a diciannove posti di medico laboratorista, indetto il 1° giugno 1966 dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale . . . . Pag. 5628

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica . . . . Pag. 5628

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile . . . . Pag. 5628

Ministero dei lavori pubblici - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.): Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S. . . . . Pag. 5628

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esame a due posti di preparatore specializzato di laboratori chimici di prima categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti . . . . Pag. 5628

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esame a un posto di tornitore in metallo di seconda categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti . . . . Pag. 5628

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1967, n. **890.**

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Adone Zoli », con sede in Napoli.

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo statuto della Fondazione « Adone Zoli », con sede in Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, n. 275, viene abrogato e sostituito dallo statuto annesso al decreto sopra indicato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 29. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1967, n. **891.**

Approvazione dello statuto dell'Istituto di studi verdiani, con sede in Parma.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene approvato lo statuto dell'Istituto di studi verdiani, con sede in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 27. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **892.**

Modifica allo statuto della « Fondazione Giovanni Gentile », con sede presso l'Università di Roma.

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene aggiunta una disposizione transitoria allo statuto della « Fondazione Giovanni Gentile », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1288.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 32. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **893.**

Autorizzazione alla Società canottieri « Adda », con sede in Lodi (Milano), ad acquistare un immobile.

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, la Società canottieri « Adda », con sede in Lodi (Milano), viene autorizzata ad acquistare un'area, adiacente alla sede fluviale, composta di tre appezzamenti in unico corpo per un totale di mq. 4135, al prezzo complessivo di L. 14.000.000 ed allo scopo di assumere la proprietà dei campi sportivi ivi esistenti e potenziare l'attrezzatura sociale. Gli appezzamenti da acquistare sono distinti al foglio 24 della vigente mappa di Lodi con i numeri 70/*c*, 75/*b* e 76/*b*.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 35. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **894.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Maria delle Grazie, in Eboli (Salerno).

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Maria delle Grazie, in Eboli (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 41. — GRECO

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto 4 luglio 1967, n. 782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1967, n. 227 la denominazione dell'Associazione, sia nel sommario come nel testo, deve rettificarsi nel senso che ove è detto: « procancerosi » deve leggersi: « precancerosi ».

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.

Modifica dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 18 aprile 1967 dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente costituito dagli istituti di credito di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, in lire 500 milioni e successivamente aumentato a complessive L. 2.929.000.000, è formato:

per L. 1.875.400.000 dai conferimenti degli istituti di credito partecipanti di che alla lettera *a*) dell'art. 1;

per L. 1.053.600.000 dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(10473)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1967.

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico « Dimafir » della ditta Rumianca, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 262/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 luglio 1964, con il quale è stato registrato al n. 4361 il presidio medico-chirurgico « Dimafir » della ditta Rumianca, con sede in Torino, corso Montevecchio n. 39;

Visto il risultato di analisi del prodotto eseguito presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto che le percentuali di fosforo organico totale e di cloro organico totale trovate nei campioni esaminati sono risultate superiori, rispettivamente del 22,2 % e 31,6 % a quelle calcolate in base alla composizione dichiarata all'atto della registrazione e che il punto di infiammabilità è risultato inferiore a 22,8°C.;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 20 maggio 1965;

Visto l'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

E' revocata a tutti gli effetti la registrazione n. 4361 del presidio medico-chirurgico « Dimafir » della ditta Rumianca, con sede in Torino, corso Montevecchio n. 39, in quanto il presidio stesso ad un esame di controllo è risultato non corrispondente alle condizioni in base alle quali venne registrato.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1967

p. *Il Ministro*: VOLPE,

(10250)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 ottobre 1967.

Disciplina per l'importazione in Italia di scimmie ai fini della prevenzione di malattie esotiche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerato che scimmie importate recentemente nella Germania occidentale hanno provocato nelle persone venute a contatto con detti animali una malattia letale, la cui eziologia non è stata ancora accertata;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti per impedire che scimmie importate in Italia possano propagare direttamene od indirettamente malattie esotiche trasmissibili agli animali ed agli individui della specie umana;

Ordina:

Art. 1.

E' temporaneamente vietata l'importazione, a qualsiasi titolo, in Italia di scimmie originarie dei continenti africano ed asiatico.

Art. 2.

L'importazione di scimmie da Paesi di altri continenti compresa l'Europa, è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, al quale gli interessati dovranno rivolgere domanda, tramite l'Ufficio del veterinario provinciale della Provincia cui gli animali sono destinati.

Art. 3.

L'autorizzazione prevista dal precedente articolo sarà rilasciata sempre che risulti da attestazione del veterinario provinciale che l'importatore dispone di idonei locali nei quali ricoverare in condizioni di isolamento gli animali provenienti dall'estero.

Art. 4.

L'importazione di scimmie dai Paesi indicati all'articolo 2 della presente ordinanza è consentita alle seguenti condizioni:

a) che siano scortate da certificato di origine e di sanità recante, tra l'altro, l'indicazione del Paese e della relativa zona di cattura, nonchè la data della medesima, che comunque dovrà essere anteriore al primo luglio 1967.

Per le scimmie provenienti da allevamenti, parchi o giardini zoologici il certificato deve riportare le indicazioni sopraindicate oppure essere integrato da una dichiarazione dei rispettivi direttori attestante che gli animali sono nati in detti impianti;

b) che risultino sane alla visita sanitaria al confine, al porto od all'aeroporto attraverso il quale avviene l'importazione;

c) che siano sottoposte nella località di destinazione a rigoroso isolamento per il periodo di sessanta giorni sotto la vigilanza del veterinario comunale ed ammesse a libera pratica previo controllo del veterinario provinciale.

Art. 5.

Di ogni spedizione all'interno, da effettuarsi con mezzi di trasporto idonei, l'Ufficio del veterinario di confine, di porto o di aeroporto deve dare comunicazione telegrafica, a spese degli interessati, al veterinario provinciale e comunale di destinazione.

Se durante il periodo di osservazione si verificassero casi di malattia o di morte, questi debbono essere segnalati, unitamente alle misure urgenti adottate per impedire ogni possibilità di contagio all'uomo, all'ufficiale sanitario ed al veterinario provinciale, il quale ne informerà telegraficamente il Ministero della sanità e l'Istituto superiore di sanità.

Art. 6.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(10489)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Lingua e letteratura italiana » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di « Lingua e letteratura italiana » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10443)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Società Azionaria Cooperativa Autotrasporti - S.A.C.A. », con sede in Pistoia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 settembre 1967, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Società Azionaria Cooperativa Autotrasporti - S.A.C.A. », con sede in Pistoia, composto dei signori:

Montevecchi dott. Arrigo, presidente;

Del Citerna cav. Mario e D'Abruzzo rag. Giovanni, membri.

(10104)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione della scuola autonoma di ostetricia dell'Università di Palermo ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve, presso la Scuola di ostetricia medesima.

Con decreto n. 300.16.AG.42/26.204, in data 2 settembre 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della scuola autonoma di ostetricia dell'Università di Palermo è autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve, presso la Scuola di ostetricia medesima.

(10256)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di « Rio Sassignolo » nei comuni di Sorbano e Mercato Saraceno (Forlì).

Con decreto ministeriale 26 agosto 1967, nella zona di ripopolamento e cattura di « Rio Sassignolo », nei comuni di Sorbano e Mercato Saraceno di cui alle deliberazioni del presidente della Giunta provinciale di Forlì in data 18 agosto 1965 della superficie di ettari 580.84.05, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico terreni della estensione di ha. 128.69.06 di proprietà delle ditte di cui all'elenco che forma parte integrante del decreto.

La zona assume pertanto l'estensione complessiva di ettari 709.53.11.

(10378)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Modica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10323)

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Mantova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10324)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Gemmano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.710.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10325)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Santa Sofia (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.608.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10327)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Teano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.919.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10328)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Camigliano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.323.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10329)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.092.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10332)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Castellina in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.463.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10326)

Autorizzazione al comune di San Gervasio Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di San Gervasio Bresciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10330)

Autorizzazione al comune di Pieve di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Pieve di Cento (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10331)

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Mantova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 791.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10333)

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Campobasso viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 343.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10334)

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di San Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.200.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10335)

Autorizzazione al comune di Roscigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Roscigno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.740.578, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10338)

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Borgo Val di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.690.542, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10336)

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Varano de' Melegari (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10337)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Pincara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.518.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10339)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Badia Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 66.649.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10340)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Colonna (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.489.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10341)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Ciciliano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.677.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10342)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Petrizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.023.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10343)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.870.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10344)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Filadelfia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.341.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10345)

Autorizzazione al comune di Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Cardinale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.599.986, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10346)

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Triggiano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.025.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10347)

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Giovinazzo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.864.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10348)

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Cellamare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.250.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10349)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Capena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.096.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10350)

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Paganico Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.027.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10351)

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Reggiolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.907.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10352)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Striano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.799.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10353)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.494.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10354)

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Bibbona (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.044.011, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10355)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.207.706, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10356)

Autorizzazione al comune di Isola del Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Isola del Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.855.633, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10357)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 10 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,73	622,65	622,65	622,65	622,66	—	622,65	622,65	622,76	622,70
$ Can.	579,43	579,60	579,50	579,40	579,50	—	579,50	579,40	579,40	579,40
Fr. Sv.	143,39	143,32	143,4650	143,415	143,40	—	143,4250	143,415	143,46	143,46
Kr. D.	89,84	89,85	89,86	89,86	89,85	—	89,86	89,86	89,86	89,86
Kr. N.	87,06	87,08	87,10	87,05	87,05	—	87,06	87,05	87,07	87,075
Kr. Sv.	120,58	120,56	120,58	120,565	120,60	—	120,575	120,565	120,57	120,575
Fol.	173,20	173,18	173,22	173,20	173,15	—	173,17	173,20	173,19	173,18
Fr. B.	12,55	12,547	12,5525	12,5490	12,5450	—	12,548	12,5490	12,55	12,55
Franco francese	127 —	126,99	127 —	127 —	127 —	—	126,99	127 —	127,01	127 —
Lst.	1733,29	1733,25	1733,40	1733,40	1733 —	—	1733,30	1733,40	1733,45	1733,35
Dm. occ.	155,55	155,53	155,53	155,535	155,50	—	155,545	155,535	155,56	155,53
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,12	24,1225	24,10	—	24,1210	24,1225	24,12	24,12
Escudo Port.	21,63	21,62	21,6150	21,635	21,60	—	21,62	21,635	21,63	21,635
Peseta Sp.	10,40	10,39	10,39	10,40	10,40	—	10,388	10,40	10,40	10,40

Media dei titoli del 10 ottobre 1967

Titolo		Titolo	
Rendita 5 % 1935	105,225	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,825	» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,625	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,275	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,225	» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,275	» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,275	» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775	» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1967

Valuta		Valuta	
1 Dollaro USA	622,65	1 Franco belga	12,548
1 Dollaro canadese	579,45	1 Franco francese	126,995
1 Franco svizzero	143,42	1 Lira sterlina	1733,35
1 Corona danese	89,86	1 Marco germanico	155,54
1 Corona norvegese	87,055	1 Scellino austriaco	24,122
1 Corona svedese	120,57	1 Escudo Port.	21,627
1 Fiorino olandese	173,185	1 Peseta Sp.	10,394

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto 30 giugno 1967 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1967 (registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 357) è stato dichiarato inammissibile, per mancanza di un provvedimento amministrativo impugnabile e per il decorso del termine di 180 giorni, previsto dalla legge per l'impugnazione di provvedimenti precedentemente adottati dall'Amministrazione, il ricorso straordinario al Capo dello Stato pervenuto al Ministero competente il 26 ottobre 1965 e proposto dalla signora Nereide Spano in Mura di Nuoro, via Leopardi n. 2, avverso il mancato rinnovo del suo rapporto d'impiego da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro.

Con decreto 30 giugno 1967 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1967 (registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 386) è stato dichiarato inammissibile, per mancata notifica all'autorità emanante ed al rag Franco Scalcione, direttamente controinteressato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 7 luglio 1966 e proposto dal rag. Casalino Michele, domiciliato in Matera, vico Piave n. 3, avverso l'assunzione del rag. Franco Scalcione effettuata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera, con deliberazione n. 200 del 10 giugno 1966.

(10255)

MINISTERO DELLA DIFESA

Annullamento di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 30 *giugno* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1967
registro n. 107 *Esercito, foglio n.* 306

Il decreto presidenziale 15 marzo 1950, nella parte riguardante la concessione della Medaglia d'Oro al valor militare disposta in favore del capitano di artiglieria s.p.e. Cirillo Enrico, classe 1909, è annullato.

(10240)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 25 settembre 1963, con il quale l'avv. Vittorio Giacomelli venne confermato presidente ed il sig. Antonio Miotti venne nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

L'avv. Vittorio Giacomelli ed il sig. Antonio Miotti sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1967

Il Governatore: CARLI

(10459)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 25 settembre 1963, con il quale il sig. Paolo Russo Spena e l'avv. Antonio Del Pennino furono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Paolo Russo Spena e l'avv. Antonio Del Pennino sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1967

Il Governatore: CARLI

(10460)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, di 2ª categoria, con sede in San Felice sul Panaro (Modena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 25 settembre 1963, con il quale il sig. Silvio Giovanninetti ed il sig. Angiolo Malaguti, furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, di 2ª categoria, con sede in San Felice sul Panaro (Modena);

Visto il proprio provvedimento in data 28 marzo 1967, con il quale il sig. Angiolo Malaguti ed il sig. Michele Digiesi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del predetto Monte a seguito del decesso del sig. Silvio Giovanninetti;

Considerato che il sig. Angiolo Malaguti ed il sig. Michele Digiesi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Angiolo Malaguti ed il sig. Michele Digiesi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, di 2ª categoria, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1967

Il Governatore: CARLI

(10461)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 25 settembre 1963, con il quale il dott. Giovanni Molino venne nominato presidente ed il dott. Franco Bertinetti venne confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. Giovanni Molino ed il dott. Franco Bertinetti sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1967

Il Governatore: CARLI

(10474)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, con sede in Como.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 25 settembre 1963, con il quale il rag. Paolo Piadeni e l'avv. Pietro Masciadri furono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, con sede in Como;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il rag. Paolo Piadeni e l'avv. Pietro Masciadri sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, con sede in Como, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1967

Il Governatore: CARLI

(10475)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a dieci posti di vice assistente sociale in prova dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all'ordinamento degli uffici di servizio sociale e alla istituzione del ruolo del personale del predetto servizio;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, relativi alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Viste le leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, sull'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materie di imposte di bollo;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, sull'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288, in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Considerata la necessità di coprire tutti i posti dell'organico del personale di servizio sociale della carriera di concetto della Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a dieci posti di vice assistente sociale in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, per i cittadini italiani di ambo i sessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.

Ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *a*), purchè rivestano qualifica non inferiore ad archivista o equiparata ed abbiano il diploma d'istituto di istruzione secondaria di 1° grado ed il certificato di qualificazione professionale di cui alla lettera *b*);

c) aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

d) essere cittadini italiani; sono equiparati i cittadini non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere fisicamente idonei all'impiego;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare, nei riguardi degli aspiranti di sesso maschile.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo il modello allegato al presente decreto, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni, successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dal Ministero di grazia e giustizia.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quali titoli, tra quelli indicati al successivo art. 4, diano loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fine dell'ammissione.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) il proprio nome e cognome. I candidati di sesso femminile che abbiano contratto matrimonio devono indicare con esattezza il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

2) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

3) la data e il luogo di nascita;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data. Gli impiegati delle carriere esecutive dovranno dichiarare, oltre il titolo di studio posseduto, la loro qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

7) di essere in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

8) di essere di sana e robusta costituzione e immune da difetti e imperfezioni fisiche;

9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede;

12) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, ove si tratti di aspiranti di sesso maschile.

La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i candidati che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio.

Qualora la domanda non sia conforme alle suddette prescrizioni il Ministero si riserva la facoltà di assegnare un breve termine per la regolarizzazione.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale

dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifiche di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, dei decreti del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) degli ex combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti di guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

A) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

B) ad anni cinquantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per i fatti d'armi verificatisi in Africa Orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati; per i mutilati ed invalidi civili di guerra; per i multilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *b*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367; per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539; per le vedove e gli orfani di guerra di caduti per servizio, nonchè per i mutilati e invalidi del lavoro e orfani e vedove dei caduti sul lavoro. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *b*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, e del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

Il concorso consiste in una prova di attitudine professionale e in prove culturali.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

La prova attitudinale si svolgerà a cura della Scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni e avrà la durata ordinaria di tre o quattro giorni. L'esito della prova è valutato dalla Commissione esaminatrice.

Detta prova consiste nella compilazione di un questionario comprendente quesiti di carattere autobiografico, in esercitazioni di gruppo, in colloqui individuali ed in esami attitudinali, ed è diretta ad accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

Le prove scritte di cultura sono due e verteranno sulle seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale (allegato *A*);

2) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (allegato *B*).

La prova orale avrà per oggetto, oltre alle materie delle prove scritte, le seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia (allegato *C*);

2) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale (allegato *D*);

3) regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili (allegato *E*).

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, composta a norma dell'art. 27 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova attitudinale e gli esami del concorso si svolgeranno nella sede e nei giorni che saranno indicati con successivi decreti ministeriali. Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse e, inoltre sarà dato avviso del medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della data di svolgimento della stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenerla.

Al concorrente che, per giustificati e comprovati motivi, non possa presentarsi a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, la Commissione esaminatrice può consentire di sostenere la prova stessa in data successiva, comunque non posteriore all'ultima seduta di esame.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè di quelle contenute nella legge 16 luglio 1962, numero 1085.

Art. 7.

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento delle prove scritte e di quella orale, uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) carta di identità;
2) libretto ferroviario;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza, di cui fossero eventualmente in possesso, per la formazione della graduatoria, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena

Ufficio IV, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli (art. 5 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3),

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno il prescritto titolo comprovante detta partecipazione;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraverseranno le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, al dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, in carta da bollo, il prescritto titolo di appartenenza ad una delle categorie sopra indicate;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo, rilasciata dalla competente rappresentante provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione e l'indicazione del numero del proprio ruolo;

f-bis) i mutilati e invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro dovranno presentare il certificato di iscrizione negli elenchi dell'Associazione di appartenenza, di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici o nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, le vedove di guerra e gli orfani e le vedove dei caduti per causa di servizio, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani ed alle vedove di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare competente.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza a parità di merito e di quelle che pervedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatti di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove di caduti per servizio, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Le riserve sopraindicate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a trasmettere al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti, tutti in carta da bollo:

1) titolo originale di studio di cui all'art. 2, lettera *a*), ovvero il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo del diploma originale può essere prodotta copia dello stesso, debitamente autenticata, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

3) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2 o, per gli aventi diritto ad elevazione, i limiti previsti dall'art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, al quale rsulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

5) certificato, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e li godeva, altresì, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Pretura e dalla Procura della Repubblica competenti;

8) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio o invalidi civili produrranno un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza contenente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

9) fotografia recente del candidato, a mezzo busto, applicata su un foglio di carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato o da un notaio;

10) per i candidati di sesso maschile, uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti (Esercito ed Aeronautica); certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

e) per i candidati che abbiano diritto al rinvio del servizio militare per motivi di studio copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare;

11) una dichiarazione da cui risulti il servizio eventualmente prestato in precedenza presso l'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704;

I documenti di cui ai precedenti numeri 4) (certificato di cittadinanza italiana), 5) (certificato di godimento dei diritti politici), 6) (certificato generale del casellario giudiziale), 7) (certificati dei carichi pendenti), 8) (certificato medico) e 9) (fotografia su carta da bollo) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

La legalizzazione della firma occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma o per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 10:

1) copia dello stato di servizio, in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine suindicato, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

4) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia presso le forze armate dello Stato, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificati dei carichi pendenti;

6) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono su regolare carta da bollo, attestante la condotta in servizio e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Sono esonerati da detto periodo di prova coloro che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica di vice assistente sociale (ex coefficiente 202)

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare i corsi di formazione.

Durante il periodo di prova i suddetti godranno di un assegno mensile lordo, pari a 1/12 dello stipendio annuo lordo iniziale della qualifica loro attribuita (ex coeff. 202) e delle indennità e assegni mensili previsti dalle norme in vigore.

Al personale di ruolo proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione e fornito di stipendio superiore, sarà attribuito un assegno personale pari alla differenza fra i due stipendi, mentre al personale non di ruolo saranno corrisposti gli assegni loro dovuti nella nuova qualifica.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo, con il trattamento economico iniziale.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1967

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1967
Registro n. 25 Grazia e giustizia, foglio n. 326

PROGRAMMA DI ESAME

Allegato *A*

Parte 1ª - Prove scritte

Teoria e pratica del servizio sociale.

Origini, scopi e campo d'azione del servizio sociale; caratteri distintivi rispetto all'assistenza tradizionale.

Concetti fondamentali relativi all'attuazione pratica del servizio sociale; concetto di « adattamento sociale » in senso generale.

I principi comuni ai vari settori e metodi di intervento del servizio sociale. Il rapporto professionale. L'integrazione interdisciplinare.

Le tecniche del case-work: assunzione e studio del caso; raccolta ed elaborazione dei dati; la diagnosi di servizio sociale in rapporto alle finalità da conseguire; la valutazione del caso ed il piano di lavoro; le tecniche di trattamento dei casi; il colloquio; la registrazione.

Allegato *B*

Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva:

1) concetto, in generale, di personalità, sviluppo, maturazione e adattamento sociale di base;

2) lo sviluppo dell'intelligenza e dell'affettività nella prima infanzia con particolare riguardo ai rapporti interpersonali adulti-bambino nell'ambito della famiglia;

3) lo sviluppo dell'intelligenza e dell'affettività nella seconda infanzia con particolare riguardo alle relazioni interpersonali del bambino con l'adulto ed i coetanei, nell'esperienza scolastica e nella vita di gruppo;

4) lo sviluppo dell'intelligenza e dell'affettività nel periodo pre-puberale e puberale, con particolare riguardo al comportamento sessuale;

5) i meccanismi (o dinamismi) di difesa dell'IO (introiezione, regressione, fissazione, proiezione, ecc.);

6) fondamenti psicologici per un buon adattamento alla vita di relazione nella comunità;

7) fondamenti psicologici nella formazione della coscienza morale;

8) le insufficienze mentali;

9) carenze affettive;

10) immaturità affettiva;

11) nozioni generali sulle nevrosi, sulle psicosi e sull'epilessia, nell'età evolutiva;

12) il comportamento dissociale dell'età evolutiva:

a) sintomi;

b) sindromi;

c) etiopatogenesi plurifattoriale (biologica, psicologica, sociale);

d) diagnosi differenziale;

15) fondamenti psicologici del trattamento psicosociale (in particolare il case-work e il proup-work) e sue differenze dal trattamento psicopedagogico e psicoterapeutico;

16) la collaborazione tra A.S. e specialisti psichiatrici e psicologi nelle varie modalità e nelle varie fasi di intervento del servizio sociale.

Allegato *C*

Parte 2ª - Prove orali

Nozioni di Diritto civile con particolare riguardo al Diritto di famiglia.

1) nozioni di ordinamento giuridico, di norma e di sanzione;

2) la persona fisica: la capacità giuridica (nozione, momento di acquisto); limitazioni alla capacità giuridica (per età, per sesso, per salute, per condanne penali); la capacità di agire (nozione); la maggiore età (regola generale, eccezioni); interdizione giudiziale; interdizione legale; l'incapacità naturale; incapacità relativa (emancipazione) ed inabilitazione; la sede della persona (domicilio, residenza, dimora); la posizione della persona nella famiglia (parentela, affinità, coniugio); la cessazione della persona fisica (morte, commorienza);

3) la persona giuridica (nozione): distinzione delle persone giuridiche (associazioni e fondazioni); autonomia patrimoniale (nozione); elementi della personalità giuridica; capacità e volontà della persona giuridica; le associazioni non riconosciute e i comitati (nozioni);

4) il rapporto di lavoro subordinato (differenza dal contratto d'opera, la subordinazione); distinzione dei lavoratori subordinati (operai ed impiegati); diritti ed obblighi delle parti; estinzione del rapporto di lavoro; indisponibilità dei diritti del lavoratore;

5) il matrimonio civile; nozione generale; la promessa di matrimonio; condizioni necessarie per celebrare il matrimonio (gli impedimenti dirimenti o gli impedimenti impedienti); pubblicazione, opposizione e celebrazione; invalidità (nullità, annullabilità); diritti e doveri nascenti dal matrimonio; scioglimento; separazione dei coniugi (giudiziale, consensuale, di fatto; riconciliazione);

6) il matrimonio religioso: natura, le modalità per il riconoscimento dell'efficacia civile del matrimonio concordatario; la

trascrizione del matrimonio canonico; trascrizione tardiva; natura e disciplina giuridica del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di un culto acattolico;

7) la filiazione legittima (presunzione di paternità del marito; casi in cui è ammesso il disconoscimento della paternità; presunzione di concepimento); prova della filiazione legittima; le azioni di stato legittimo; la patria potestà (esercizio, rappresentanza legale, amministrazione, alienazione conflitto d'interessi, usufrutto legale), la tutela (organi, poteri del tutore e del protutore, amministrazione, alienazione, rendiconto, azioni relative alla tutela);

8) l'adozione (presupposti, effetti, procedimento, revoca); l'affiliazione (differenza dall'adozione, procedimento);

9) la filiazione illegittima: il riconoscimento dei figli naturali (naturali riconosciuti ed irriconoscibili; capacità, forma, irrevocabilità; riconoscimento contenuto in un testamento); lo status di figlio naturale; la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale; figli non riconosciuti e non riconoscibili (casi in cui hanno diritto agli alimenti); la legittimazione (per susseguente matrimonio o per decreto del Capo dello Stato);

10) obbligazione degli alimenti; diritto agli alimenti dei figli non riconosciuti e non riconoscibili.

ALLEGATO D

Legislazione minorile e nozioni di Diritto e di procedura penale:

Legislazione minorile: legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, del regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888).

Nozioni di diritto penale:

1) il reato: nozione; soggetto passivo; gli elementi costitutivi; le circostanze; esecuzione e consumazione; tentativo; compartecipazione; concorso di reati; reati perseguibili d'ufficio o punibili a querela, richiesta o istanza; delitti e contravvenzioni;

2) applicabilità della legge penale in relazione alle persone; la capacità di diritto penale e il soggetto attivo del reato;

3) imputabilità; responsabilità (dolo, preterintenzione, colpa);

4) cause generali di esclusione o di modificazione dell'imputabilità (età, infermità di mente, ubriachezza);

5) cause generali di esclusione o di modificazione della responsabilità (consenso dell'avente diritto, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi, stato di necessità, caso fortuito, forza maggiore, errore di fatto);

6) circostanze del reato: aggravanti ed attenuanti, oggettive o soggettive. Loro valutazione;

7) recidiva; delinquenti abituali, professionali e per tendenza;

8) le pene: nozione, pene principali; pene accessorie;

9) le misure di sicurezza amministrative: nozione; specie;

10) le cause estintive del reato e della pena: morte; amnistia; indulto; grazia; prescrizione; oblazione; remissione di querela; sospensione condizionale della pena; perdono giudiziale, riabilitazione;

11) nozioni elementari sui principali delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, la famiglia, la persona, il patrimonio.

Nozioni di procedura penale:

1) il processo (nozioni elementari); giurisdizione penale; fasi e gradi processuali; rogatorie; estradizione;

2) disposizioni generali sul rapporto giuridico processuale: azione penale (caratteri, inizio, sospensione ed estinzione); le condizioni di procedibilità (l'istanza, la richiesta, l'autorizzazione a procedere, la querela); la notizia criminis (il rapporto, il referto, la denunzia); i soggetti processuali: il giudice (competenza per materia, per territorio, qualitativa); il pubblico ministero, l'imputato, il difensore, la parte civile, il cancelliere; atti processuali; provvedimenti del giudice; notificazioni; termini; sanzioni processuali;

3) istruzione: scopo dell'istruzione; atti preliminari alla istruttoria; forme dell'istruzione; la libertà personale dell'imputato (fermo, arresto, ordini e mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento; libertà provvisoria; scarcerazione); mezzi di prova; chiusura dell'istruzione;

4) il giudizio; giudizio per decreto; giudizio direttissimo; giudizio immediato; giudizio contumaciale; dibattimento, sentenza;

5) impugnazione: provvedimenti impugnabili; soggetti della impugnazione; termini; appello; ricorso per cassazione; revisione;

6) esecuzione: natura dell'esecuzione; titolo esecutivo; organi dell'esecuzione penale; organo dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

ALLEGATO *E*

Regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili.

1) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena (regio decreto 18 giugno 1931, n. 787), con riferimento al contenuto degli articoli 1, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 256;

2) regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per i minorenni (regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, modificato dai decreti presidenziali 12 agosto 1951, n. 982 e 1° dicembre 1952, n. 4486); con riferimento al contenuto degli articoli 13, 14, 17, 33, 34, 37, 92, 93, 98, 100, 104, 105, 111, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 135;

3) decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli Istituti di prevenzione e di pena (norme concernenti i centri di rieducazione dei minorenni), approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538.

Roma, addì 15 marzo 1967

Il Ministro: REALE

Schema di domanda di partecipazione al concorso a dieci posti di vice assistente sociale in prova

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (1), residente (oppure domiciliato) a . . . . (prov. . . . . .) in via . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a dieci posti di vice assistente sociale in prova (ex coeff. 202), nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1967.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . (prov. . . . .) il . . . (2);

b) è fornito del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . . . nell'anno scolastico . . . .;

c) è in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Scuola di servizio sociale . . . . . di . . . . . nel mese . . . . . 19 . ; (indicare se il concorso è biennale o triennale);

d) è cittadino italiano;

e) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . oppure (3);

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente: . . . . (4);

g) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (5);

h) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali; oppure (6);

i) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

l) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (7);

m) ha prestato (o presta) servizio presso . . . . (8).

Data . . . . . .

Firma (9)

Note:

(1) Le candidate che siano coniugate indichino, nell'ordine, il cognome assunto per effetto del matrimonio, il nome di battesimo e il cognome di origine preceduto dalla parola « nata ».

(2) Coloro che hanno superato il 32° anno di età devono indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso, che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi.

(4) (Soltanto per i candidati di sesso maschile). Nel caso l'aspirante sia stato giudicato temporaneamente o permanentemente non idoneo al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne riportate, anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione, con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) (Eventuali successive variazioni di recapito dovranno essere comunicate tempestivamente).

(8) Indicare l'Amministrazione, la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(9) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale ovvero il visto del capo dell'ufficio, proceduto quest'ultimo dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, e dalla qualifica rivestita dal medesimo.

(10048)

Concorso per esami a quattordici posti di vice dirigente di servizio sociale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all'ordinamento degli uffici di servizio sociale e alla istituzione del ruolo del personale del predetto servizio;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, relativi alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Viste le leggi 5 ottobre 1962, n. 1539; 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, sull'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposte di bollo;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, sull'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288, in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1965, registro n. 26, foglio n. 1, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a tredici posti di vice dirigente di servizio sociale (ex coeff. 229) nel ruolo del personale direttivo di servizio sociale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena;

Considerata la necessità di coprire parte dei posti dell'organico del personale direttivo di servizio sociale, di cui alla tabella allegata alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, in relazione al numero degli uffici di servizio sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quattordici posti di vice dirigente di servizio sociale (ex coeff. 229) in prova nel ruolo del personale direttivo di servizio sociale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, per i cittadini italiani di ambo i sessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in scienze economiche e sociali, in pedagogia, in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere o in medicina;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.

Ai sensi dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso dei titoli di studio di cui alle lettere *a*) e *b*), purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata e siano forniti di diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

d) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere fisicamente idonei all'impiego;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare, nei riguardi degli aspiranti di sesso maschile.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo il modello allegato al presente decreto, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni, successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero di grazia e giustizia.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale titolo, tra quelli indicati al successivo art. 4, dia loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti dichiarare:

1) il proprio nome, cognome e stato civile. I candidati di sesso femminile che abbiano contratto matrimonio, devono indicare con esattezza il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data. Gli impiegati delle carriere di concetto dovranno dichiarare oltre il titolo di studio posseduto, la loro qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

7) di essere in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

8) di essere di sana e robusta costituzione e immune da difetti o imperfezioni fisiche tali da pregiudicare le funzioni della qualifica alla quale aspirano;

9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, art. 127 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

10) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede;

12) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, ove si tratti di aspiranti di sesso maschile.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per i candidati che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio.

Qualora la domanda non sia conforme alle suddette prescrizioni il Ministero si riserva la facoltà di assegnare un breve termine per la regolarizzazione.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifiche di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, dei decreti del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti di guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso non si superino quaranto anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

A) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E. alla data del 18 giugno 1953;

B) ad anni cinquantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per i fatti d'armi verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati; per i mutilati ed invalidi civili di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *b*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367; per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539; per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani di caduti per servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *b*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili e del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

Il concorso consiste in una prova di attitudine professionale e in prove culturali.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

La prova attitudinale si svolgerà a cura della Scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni e avrà la durata ordinaria di tre o quattro giorni.

L'esito della prova è valutato dalla Commissione esaminatrice.

Detta prova consiste nella compilazione di un questionario comprendente quesiti di carattere autobiografico in esercitazioni di gruppo, in colloqui individuali ed in esami attitudinali, ed è diretta ad accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

Le prove scritte di cultura sono tre e verteranno sulle seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale (allegato *A*);

2) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori (allegato *B*);

3) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni (allegato *C*).

La prova orale avrà per oggetto, oltre alle materie per le prove scritte, le seguenti altre materie:

1) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (allegato *D*);

2) istituzioni di diritto civile, di diritto e di procedura penale (allegato *E*);

3) nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato (allegato *F*);

4) regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili (allegato *G*).

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, composta a norma dell'art. 24 e del n. 1 dell'art. 41 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova attitudinale e gli esami del concorso si svolgeranno con l'osservanza delle norme contenute nella precitata legge n. 1085, delle disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei locali e nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della data di svolgimento della stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenerla.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al concorrente che, per giustificati e comprovati motivi, non possa presentarsi a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, la Commissione esaminatrice può consentire di sostenere la prova stessa in data successiva, comunque non posteriore all'ultima seduta di esame.

Art. 7.

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento delle prove scritte e di quella orale, uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) carta di identità;
2) libretto ferroviario;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza, di cui fossero eventualmente in possesso, per la formazione della graduatoria, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli (art. 5 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno il prescritto titolo comprovante detta partecipazione;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, al dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, in carta da bollo, il prescritto titolo di appartenenza ad una delle categorie sopra indicate, rilasciato dalla competente autorità militare;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione e l'indicazione del numero del proprio ruolo;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici o nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, le vedove di guerra e gli orfani e le vedove dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani ed alle vedove di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati depor-

tati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquenio;

t) i concorrenti già appartenenti al sopresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E) dovranno produrre un certificato su carta bollata, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare competente.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà fatta con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatti di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, combattenti e categorie equiparate, profughi).

Le riserve sopraindicate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a trasmettere al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV - nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti, tutti in carta da bollo:

1) titolo originale di studio di cui all'art. 2, lettera *a*), ovvero il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma di laurea originale. In luogo del diploma di laurea originale può essere prodotta copia dello stesso, debitamente autenticata, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma di laurea originale l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

3) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2 o, per gli aventi diritto ad elevazione, i limiti previsti dall'art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

5) certificato, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e li godeva, altresì alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Pretura e dalla Procura della Repubblica competenti;

8) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio o invalidi civili produrranno un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, contenente, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Colui che non viene riconosciuto idoneo o non si presenti, o si rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

9) fotografia recente del candidato, a mezzo busto, applicata su un foglio di carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato o da un notaio;

10) per i candidati di sesso maschile, uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica); certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva,

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

e) per i candidati che abbiano diritto al rinvio del servizio militare per motivi di studio, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare;

11) una dichiarazione da cui risulti il servizio eventualmente prestato in precedenza presso l'Amministrazione dello Stato compreso il servizio militare o quello prestato presso altri Enti pubblici, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4) (certificato di cittadinanza italiana), 5) (certificato di godimento dei diritti politici), 6) (certificato generale del casellario giudiziale), 7) (certificato dei carichi pendenti), 8) (certificato medico) e 9) (fotografia su carta da bollo) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali abbiano partecipato al concorso ai sensi dell'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto impiegati civili di ruolo dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al primo comma dell'articolo precedente:

1) copia dello stato di servizio, in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine suindicato, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio: diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;

3) certificato medico.

Gli impiegati civili di ruolo dello Stato che non si trovino nelle condizioni previste dal precitato art. 161 dovranno presentare, nel termine sopra indicato, i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio di cui al precedente n. 1) del presente articolo;

2) titolo di studio di cui al n. 1) del precedente art. 10;

3) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificatamente indicata la durata del corso;

4) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia presso le forze armate dello Stato, sono tenuti a presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio di cui al n. 1) del precedente art. 10;

2) certificato di qualificazione professionale di cui al n. 3) del precedente paragrafo;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificati dei carichi pendenti;

6) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono su regolare carta da bollo, attestante la condotta in servizio o l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

7) dichiarazione da cui risulti il servizio eventualmente prestato in precedenza presso l'Amministrazione dello Stato, compreso il servizio militare o quello prestato presso altri Enti pubblici, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel Comune non esiste ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Sono esonerati da detto periodo di prova coloro che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica di vice dirigente di servizio sociale (ex coeff. 229).

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare i corsi di formazione.

Durante il periodo di prova i suddetti godranno di un assegno mensile lordo, pari a 1/12 dello stipendio annuo lordo iniziale della qualifica loro attribuita (ex coeff. 229) e delle indennità e assegni mensili previsti dalle norme in vigore.

Al personale di ruolo proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione e fornito di stipendio superiore, sarà attribuito un assegno personale pari alla differenza fra i due stipendi, mentre al personale non di ruolo saranno corrisposti gli assegni loro dovuti nella nuova qualifica.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego. Ai nominati in ruolo sarà attribuito il trattamento economico iniziale.

Art. 13.

Per quanto occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia stato qui prescritto ed espressamente richiamato, si osservano le disposizioni della legge 16 luglio 1962, n. 1085 e dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° apirle 1967

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* ERCS
Registro n. 25 *Grazia e Giustizia, foglio n.* 327.

PROGRAMMA DI ESAME

Allegato *A*

Parte prima - Prove scritte

Teoria e pratica del servizio sociale

Origini, scopi e campo d'azione del servizio sociale; caratteri distintivi rispetto all'assistenza tradizionale; particolari riferimenti alla situazione italiana e ai problemi della sicurezza sociale, nel quadro della programmazione economica.

Concetti fondamentali propedeutici: « ruolo sociale », « adattamento sociale » in senso generale.

I principi comuni ai vari settori e metodi di intervento del servizio sociale. Il rapporto professionale. L'integrazione interdisciplinare.

Le tecniche del case-work: assunzione e studio del caso; raccolta ed elaborazione dei dati, la diagnosi di servizio sociale in rapporto alle finalità da conseguire; la valutazione del caso ed il piano di lavoro. Le tecniche di trattamento dei casi secondo qualcuno dei principali autori della materia, che il candidato preciserà e dovrà conoscere per lettura diretta; il colloquio; la registrazione.

Nozioni sui principi generali, sulla finalizzazione e sulle applicazioni del servizio sociale di gruppo e di comunità e della ricerca di servizio sociale.

Amministrazione dei servizi sociali, con particolare riferimento ai problemi di integrazione fra il servizio sociale e i vari organismi di assistenza minorile nell'ambito di una prospettiva di coordinamento e di programmazione degli interventi.

ALLEGATO *B*

Eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori:

Eziologia:

concetto di adattamento sociale;

concetto di eziopatogenesi plurifattoriale (biologica, psicologica, sociale);

Cause familiari di disadattamento; i disturbi per separazione dalla madre, i disturbi della relazione madre-bambino, i disturbi della relazione padre-bambino, i disturbi della relazione tra il bambino e gli eventuali fratelli e altri familiari, la dissociazione del nucleo familiare, nuclei familiari patologici;

fattori ambientali: fattori inerenti all'ambiente socio-culturale, con particolare riferimento alle situazioni e ai fenomeni critici dell'evoluzione socio-economica italiana attuale, situazioni scolastiche e lavorative, fattori inerenti al tempo libero, influenze dei mezzi di comunicazione di massa;

componenti biologiche del disadattamento: condizioni anteriori e contemporanee al concepimento, cause che agiscono durante la gravidanza o il parto, situazioni successive alla nascita.

Trattamento:

metodi di intervento in generale (medico, psicologico, pedagogico, sociale); loro differenze specifiche; obbiettivi diagnostici e ruolo specifico dell'assistente sociale;

strumenti a disposizione dell'assistente sociale ai fini della rieducazione dei minori socialmente disadattati ed obbiettivi da perseguire; legami fra il trattamento (di servizio sociale) e l'eziologia del disadattamento sociale;

l'operatore (assitente sociale) di fronte alle singole strutture della personalità e in particolare alle funzioni dell'io (linee generali);

il metodo del lavoro in équipe.

ALLEGATO *C*

Legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni:

Legislazione minorile:

legge sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, del regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888).

Organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale:

(Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; legge 25 luglio 1956, n. 888; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538; legge 16 luglio 1962, n. 1085; circolare ministeriale 1352/3811 del 10 luglio 1963, n. 1412/3870 del 2 aprile 1964, n. 1471/3929 del 12 dicembre 1964)

posizione degli uffici di servizio sociale nell'ambito di un centro di rieducazione;

compiti istituzionali degli uffici: attività di rieducazione ed attività di prevenzione del disadattamento minorile;

compiti amministrativi e tecnici del dirigente; attività di controllo e supervisione;

tipi di incarichi e loro attribuzione agli assistenti sociali;

criteri di assegnazione del lavoro e modalità di svolgimento;

documentazione tecnica e amministrativa del lavoro degli assistenti sociali;

riunioni di gruppo ed attività di studio e di aggiornamento;

rapporti con le autorità giudiziarie e con la direzione del centro per la rieducazione dei minorenni;

collegamenti e collaborazione con istituti e servizi della rieducazione;

collegamenti operativi con altri enti;

le sezioni distaccate;

criteri, strumenti e modalità di funzionamento delle segreterie degli uffici;

programmazione delle attività.

ALLEGATO *D*

Parte seconda - PROVE ORALI

Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva:

1) la personalità e il carattere, sviluppo psichico, maturazione della personalità, adattamento di base in generale;

2) varie teorie della personalità, con particolare riferimento a quelle psicoanalitica e rogeriana, attinte da lettura di opere che il candidato dovrà precisare;

3) lo sviluppo dell'intelligenza e dell'affettività della prima infanzia, con particolare riguardo ai rapporti interpersonali adulti-bambino nell'ambito della famiglia;

4) lo sviluppo dell'intelligenza e dell'affettività della seconda infanzia con particolare riguardo alle relazioni interpersonali del bambino con l'adulto ed i coetanei, nell'esperienza scolastica e nella vita di gruppo;

5) lo sviluppo dell'intelligenza e dell'affettività nel periodo pre-puberale e puberale;

6) l'educazione sessuale e i problemi della sessualità;

7) i meccanismi di difesa dell'Io (introiezione, identificazione, regressione, fissazione, compensazione, proiezione);

8) fondamenti psicologici della formazione della « coscienza morale »;

9) le insufficienze mentali;

10) carenze affettive;

11) immaturità affettiva;

12) nozioni generali sulle nevrosi, sulle psicosi e sulla epilessia, nell'età evolutiva;

13) il comportamento dissociale dell'età evolutiva;

a) sintomi;

b) sindromi;

c) etiopatogenesi plurifattoriale (biologica, psicologica, sociale);

d) diagnosi differenziale.

ALLEGATO *E*

Istituzione di diritto civile, di diritto e di procedura penale:

Istituzione di diritto civile:

1) nozioni di ordinamento giuridico, di norma giuridica e di sanzione;

2) cenni sulla persona fisica: la capacità giuridica; limitazioni della capacità giuridica (per età, per sesso, per salute, per condanne penali); la capacità di agire; la maggiore età; interdizione giudiziale; interdizione legale; l'incapacità naturale; l'incapacità relativa (emancipazione) ed inabilitazione; rappresentanza legale; assistenza dell'emancipato o all'inabilitato (differenza tra la rappresentanza legale e l'assistenza, curatela); la sede della persona (domicilio, residenza e dimora); la posizione della persona nella famiglia (parentela, affinità, coniugio); la cessazione della persona fisica (morte, commorienza);

3) cenni sulla persona giuridica; distinzione delle persone giuridiche (associazioni e fondazioni); le associazioni non riconosciute e i comitati;

4) diritti della personalità; l'individualità delle persone (tutela del diritto al nome ed allo pseudonimo); l'inviolabilità fisica della persona (limiti alla disponibilità del proprio corpo); l'integrità morale (diritto al proprio onore e alla propria immagine);

5) il matrimonio civile; la promessa di matrimonio; cenni sulle condizioni necessarie per celebrare il matrimonio (impedimenti dirimenti e impedimenti impedienti); invalidità (nullità, annullabilità); diritti e doveri nascenti dal matrimonio; scioglimento, separazione dei coniugi (giudiziale, consensuale, di fatto, riconciliazione);

6) il matrimonio religioso; le modalità per il riconoscimento dell'efficacia civile del matrimonio concordatario; natura e disciplina giuridica del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di un culto acattolico;

7) la filiazione legittima (presunzione di paternità del marito; casi in cui è ammesso il disconoscimento della paternità; presunzione di concepimento); prova della filiazione legittima; le azioni di stato legittimo; la patria potestà (esercizio, rappresentanza legale, amministrazione, conflitto d'interessi, usufrutto legale); la tutela organi, poteri del tutore e del protutore, amministrazione, rendiconto, azioni relative alla tutela);

8) l'adozione (presupposti, effetti, procedimento, revoca), l'affiliazione (differenza dell'adozione, procedimento effetti);

9) la filiazione illegittima: il riconoscimento dei figli naturali (naturali riconosciuti ed irriconoscibili); lo status di figlio

naturale; la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale; figli non riconosciuti e non riconoscibili; la legittimazione (per susseguente matrimonio o per decreto del Capo dello Stato);

10) obbligazione agli alimenti: fondamento e natura; diritto agli alimenti dei figli non riconosciuti e non riconoscibili.

Istituzioni di diritto penale:

1) il reato: nozione; soggetto passivo; gli elementi costitutivi; le circostanze; esecuzione e consumazione; tentativo; compartecipazione; concorso di reati: reati perseguibili di ufficio o punibili a querela di parte, richiesta o istanza; delitti e contravvenzioni;

2) applicabilità della legge penale in relazione alle persone; la capacità di diritto penale e il soggetto attivo del reato;

3) imputabilità; responsabilità (dolo, preterintenzione, colpa);

4) cause generali di esclusione o di modificazione dell'imputabilità (età, infermità di mente, ubriachezza);

5) cause generali di esclusione o di modificazione della responsabilità (consenso dell'avente diritto, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi, stato di necessità, caso fortuito, forza maggiore, errore di fatto);

6) circostanze del reato: aggravanti ed attenuanti, oggettive e soggettive. Loro valutazione;

7) recidiva; delinquenti abituali, professionali e per tendenza;

8) le pene; nozione, pene principali; pene accessorie;

9) le misure di sicurezza amministrativa: nozione; specie;

10) le cause estintive del reato e della pena: morte; amnistia; indulto; grazia; prescrizione; oblazione; remissione di querela; sospensione condizionale della pena; perdono giudiziale; riabilitazione;

11) delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, la famiglia, la persona, il patrimonio.

Istituzioni di procedura penale:

1) il processo (nozioni elementari); giurisdizione penale; fasi e gradi processuali; rogatorie, estradizione;

2) azione penale: (caratteri, inizio sospensione ed estinzione); le condizioni di procedibilità (l'istanza, la richiesta, l'autorizzazione a procedere, la querela); la notizia criminis (il rapporto, il referto, la denuncia); i soggetti processuali: il giudice (competenza per materia, per territorio, qualitativa); il pubblico ministero, l'imputato, il difensore, la parte civile, il cancelliere; atti processuali; provvedimenti del giudice, notificazioni; termini; sanzioni processuali;

3) istruzione: scopo dell'istruzione, atti preliminari alla istruttoria; forma dell'istruzione; la libertà personale dell'imputato (fermo, arresto; ordini e mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento; libertà provvisoria; scarcerazione); mezzi di prova; chiusura dell'istruzione;

4) il giudizio: giudizio per decreto; giudizio immediato; giudizio direttissimo; giudizio contumaciale; dibattimento; sentenza;

5) impugnazione; provvedimenti impugnabili; soggetti della impugnazione; termini; appello; ricorso per cassazione; revisione;

6) esecuzione; natura dell'esecuzione; titolo esecutivo; organi dell'esecuzione; organo dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

ALLEGATO *F*

Nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato:

Nozioni di diritto amministrativo:

1) fonti del diritto amministrativo; leggi; decreti legislativi, decreti-legge; regolamenti;

2) il rapporto di pubblico impiego: requisiti di ammissione; doveri dell'impiegato; responsabilità; diritti; rapporto informativo; incompatibilità e cumulo di impieghi; aspettativa; disponibilità; infrazioni e sanzioni disciplinari; cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa dal servizio, collocamento a riposo);

3) amministrazione centrale (organi attivi, organi consultivi, organi di controllo); amministrazione locale (organi statali locali); enti territoriali; enti di assistenza e di previdenza sociale;

4) atti amministrativi (specie, perfezione, efficacia, invalidità, annullamento e revoca); diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi semplici (cenni);

5) ricorsi amministrativi (opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario, procedimento);

6) giurisdizione ordinaria (competenza e potere del giudice in materia amministrativa); giurisdizione amministrativa: Consiglio di Stato e Giunta provinciale amministrativa (giurisdizione di legittimità, giurisdizione di merito e giurisdizione esclusiva); giudicato amministrativo (limiti soggettivi e oggettivi, esecuzione).

Nozioni di contabilità generale dello Stato:

1) nozioni di demanio pubblico e di beni patrimoniali;

2) contratti: capitolati di oneri; procedimenti per gli incanti, per l'appalto concorso, per le licitazioni e per le trattative private; stipulazione; approvazione ed esecuzione;

3) anno finanziario; bilancio di previsione (formazione, aggiunte e variazioni); conto economico;

4) responsabilità patrimoniali dei funzionari e degli agenti dello Stato;

5) contabilità delle entrate e dei rendimenti degli agenti della riscossione;

6) decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli Istituti di prevenzione e di pena (articoli 18, 19 e 20 del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538).

ALLEGATO G

Regolamento degli Istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili:

1) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena (regio decreto 18 giugno 1931, n. 787) con riferimento al contenuto degli articoli 1, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 256;

2) regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per i minorenni (regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, modificato dai decreti presidenziali 12 agosto 1951, n. 982 e 1° dicembre 1952, n. 4486) con riferimento al contenuto degli articoli 13, 14, 17, 33, 34, 37, 92, 93, 98, 100, 104, 105, 111, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 135;

3) decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli Istituti di prevenzione e di pena (norme concernenti i centri di rieducazione dei minorenni, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538).

Roma, addì 1° aprile 1967

Il Ministro: REALE

Schema di domanda di partecipazione al concorso a quattordici posti di vice dirigente di servizio sociale

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV - ROMA

Il sottoscritto . . . . (1) residente (oppure domiciliato) a . . . . (prov. . . . .) in via . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a quattordici posti di vice dirigente di servizio sociale in prova (ex coeff. 229), nel ruolo del personale direttivo di servizio sociale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1967.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . (prov. . . . .) il . . . . . (2);

b) è fornito del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . nel mese . . . . . . 19 . . ;

c) è in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Scuola di servizio sociale . . . . . di . . . . nel mese . . . . . . 19 . . ; (indicare se il corso è biennale o triennale);

d) è cittadino italiano;

e) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (3);

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, la seguente: . . . . (4);

g) è di sana e robusta costituzione, immune da difett o imperfezioni fisiche (5);

h) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali; oppure (6);

i) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

l) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . (7);

m) ha prestato (o presta) servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni: . . . . (8);

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (9)

Note:

(1) Le candidate che siano coniugate indichino, nell'ordine, il cognome assunto per effetto del matrimonio, il nome di battesimo e il cognome di origine preceduto dalla parola: « nata ».

(2) Coloro che hanno superato il 32° anno di età devono indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso, che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi.

(4) (Soltanto per i candidati di sesso maschile). Nel caso essi siano stati giudicati temporaneamente o permanentemente non idonei al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne riportate, anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione, con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Eventuali successive variazioni di recapito dovranno essere comunicate tempestivamente.

(8) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(9) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione della Amministrazione o dell'Ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(10047)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale delle province di La Spezia, Novara e Pescara della classe prima; dei comuni di Asti, Catanzaro, Cesena (Forlì), Ferrara, Marsala (Trapani), Padova, Piacenza, Potenza, Treviso e Vicenza della classe prima; e dei comuni di Gravina di Puglia (Bari), Molfetta (Bari), Bressanone (Bolzano), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Caltagirone (Catania), Avezzano (L'Aquila), Capannori (Lucca), Macerata, Brugherio (Milano), Carate Brianza (Milano), Rho (Milano), Assisi (Perugia), Chioggia (Venezia), Iesolo (Venezia) e Ostuni (Brindisi) della classe seconda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di La Spezia, Novara e Pescara della classe prima; dei comuni di Asti, Catanzaro, Cesena (Forlì), Ferrara, Marsala (Trapani), Padova, Piacenza, Potenza, Treviso e Vicenza della classe prima; e dei comuni di Gravina di Puglia (Bari), Molfetta (Bari), Bressanone (Bolzano), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Caltagirone (Catania), Avezzano (L'Aquila), Capannori (Lucca), Macerata, Brugheerio (Milano), Carate Bianza (Milano), Rho (Milano), Assisi (Perugia), Chioggia (Venezia), Iesolo (Venezia) e Ostuni (Brindisi) della classe seconda;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di La Spezia, Novara e Pescara della classe prima; dei comuni di Asti, Catanzaro, Cesena (Forlì), Ferrara, Marsala (Trapani), Padova, Piacenza, Potenza, Treviso e Vicenza della classe prima; e dei comuni di Gravina di Puglia (Bari), Molfetta (Bari), Bressanone (Bolzano), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Caltagirone (Catania), Avezzano (L'Aquila), Capannori (Lucca), Macerata, Brugherio (Milano), Carate Brianza (Milano), Rho (Milano), Assisi (Perugia), Chioggia (Venezia), Iesolo (Venezia) e Ostuni (Brindisi), della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei Comuni e delle Province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Province della classe prima (per i soli posti di segretario generale di seconda classe);

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 30 novembre 1967, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 2 ottobre 1967

p. *Il Ministro:* GASPARI

(10319)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario degli esami del concorso a cinque posti di assistente chirurgo, indetto il 1° giugno 1966 dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di assistente chirurgo, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 321 del 22 dicembre 1966, avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale dell'I.N.P.S., viale dell'Agricoltura (EUR), il giorno 31 ottobre 1967 con inizio alle ore 8.

(10449)

Diario degli esami a diciannove posti di medico laboratorista, indetto il 1° giugno 1966 dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciannove posti di medico laboratorista, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 321 del 22 dicembre 1966, avrà luogo in Roma, presso l'Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (EUR, viale Europa), il giorno 29 novembre 1967 con inizio alle ore 8.

(10450)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel sommario e nel testo, il titolo del decreto ministeriale 1° giugno 1967, concernente il concorso a nove posti di agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 27 settembre 1967, è così rettificato: «concorso per titoli . . .» e non «concorso per esami . . .».

(10456)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte del concorso a sei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva avranno luogo in Roma, nella sede dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, piazzale degli Archivi E.U.R., nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 novembre 1967 con inizio alle ore 8,30.

Nel quarto giorno avranno luogo le prove facoltative di francese e tedesco; nel quinto giorno la prova di inglese.

Le prove di francese ed inglese inizieranno alle ore 8,30; quella di tedesco alle ore 12,30.

(10260)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S.

Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1967, n. 4882, avranno luogo in Roma nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1967 alle ore 8 presso i locali del Palazzo degli esami di via Gerolamo Induno n. 4.

(10257)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esame a due posti di preparatore specializzato di laboratori chimici di prima categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale - Parte II, del 27 luglio 3 agosto 1967, n. 30-31, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1967, registro n. 50, foglio n. 150, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esame a due posti di preparatore specializzato di laboratori chimici di prima categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

(10258)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esame a un posto di tornitore in metallo di seconda categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale - Parte II, del 27 luglio-3 agosto 1967, n. 30-31, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1967, registro n. 52, foglio n. 100, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esame a un posto di tornitore in metallo di seconda categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

(10259)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.